

Prendo atto che l'onorevole Garagnani non è riuscito a votare e che voleva esprimere voto contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.200 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	361
<i>Maggioranza</i> .....	181
<i>Hanno votato sì</i> .....	352
<i>Hanno votato no</i> ..	9).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Michele Ventura 1.31 e Morgando 1.150, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	362
<i>Votanti</i> .....	356
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	179
<i>Hanno votato sì</i> .....	157
<i>Hanno votato no</i> ..	199).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Michele Ventura 1.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	359
<i>Votanti</i> .....	353
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	177
<i>Hanno votato sì</i> .....	156
<i>Hanno votato no</i> ..	197).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.182.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. L'emendamento Boccia 1.182 punta a riscrivere la lettera *a*) del comma 1, precisando meglio i contenuti del testo approvato dalla Commissione. Quest'ultimo infatti introduce una distinzione — a dire il vero un po' forzata — tra due tipi di previsioni di spesa.

Da un lato, affronta i problemi connessi a norme di copertura, che prevedono tetti di spesa e, dall'altro, invece affronta i problemi sollevati dalle leggi che prevedono che le norme di copertura siano individuate come previsione.

Si tratta di una distinzione che, a nostro avviso, rischia di essere foriera di incomprensioni, di confusioni e di difficoltà di applicazione. Non a caso, il relatore ha espresso parere favorevole su due emendamenti presentati dall'opposizione, che saranno votati successivamente, i quali tendono di fatto, nel capoverso successivo, ad eliminare la distinzione introdotta dal capoverso precedente. Infatti, nel capoverso successivo, nel testo approvato dalla Commissione, si disciplina cosa accade quando viene sospesa l'efficacia di leggi che hanno previsto un tetto di spesa e poi, per effetto dell'accoglimento da parte del relatore di due emendamenti, non si disciplina cosa succede quando ci troviamo in presenza di uno « sfondamento » di norme di copertura individuate come previsioni di spesa.

L'emendamento Boccia 1.182 cerca di mettere un po' di ordine in questa situazione confusa, prevedendo che le leggi che comportano nuove o maggiori spese indichino espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento, il limite massimo di spesa prevista e autorizzata. Dunque, prevede la riduzione ad un'unica tipologia, rendendo più chiaro il percorso del controllo della spesa e dell'iniziativa parlamentare per l'introduzione dei correttivi

necessari, qualora si raggiungano i tetti previsti dalle unità previsionali di base e dal bilancio dello Stato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

**PIETRO MAURANDI.** Questa lettera *a)* del comma 1 è il risultato della modifica introdotta dalla Commissione bilancio che, rispetto al testo originale del Governo, ha previsto un'opportuna distinzione tra leggi che hanno un tetto di spesa e leggi che contengono semplicemente delle previsioni.

Tuttavia, questa distinzione è ancora piena di ambiguità, che vengono puntualmente ribadite nella successiva lettera *b)*.

Dunque, anche noi riteniamo che l'emendamento proposto dal collega Boccia chiarisca meglio del testo della Commissione la distinzione tra leggi che hanno un tetto di spesa e leggi che hanno semplici previsioni nonché la diversità delle modalità da introdurre per controllare la spesa pubblica nelle due diverse ipotesi.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 1.182, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	352
<i>Votanti</i> .....	350
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	176
<i>Hanno votato sì</i> .....	158
<i>Hanno votato no</i> ..	192).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 1.155.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO MORGANDO.** Signor Presidente, si tratta di un tema abbastanza rilevante, del quale abbiamo anche discusso in Commissione. Mi rendo conto che alcuni degli emendamenti presentati e, conseguentemente, anche alcuni degli interventi sono meno significativi, ma altri lo sono certamente di più.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi e del relatore su questo emendamento. Il comma 1, lettera *b)*, capoverso *6-bis*, prevede che le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti dei provvedimenti finanziari che le hanno stabilite, mentre nulla prevede per quanto concerne le disposizioni che comportano non nuove o maggiori spese ma minori entrate. Ovviamente, come le disposizioni che comportano maggiori spese, anche quelle che comportano minori entrate hanno bisogno di analoga copertura da parte del Parlamento.

Quindi, il problema dello sfondamento degli stanziamenti di bilancio si pone, evidentemente, allo stesso modo per le norme che prevedano maggiori spese e per quelle che prevedono minori entrate.

Ritengo assolutamente importante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi che il Governo vuole ottenere con questo provvedimento, che l'emendamento venga approvato. Francamente, non riuscirei a capire la *ratio* di un comportamento differente, se non ricorrendo — come dire — ad interpretazioni che preferisco non fare: infatti, stiamo ragionando su una questione che, in qualche misura, presenta rilevanti contenuti tecnici nei cui confronti credo che tutti dovremmo collocarci in un'ottica corretta. Ritengo davvero importante che questo emendamento venga approvato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 1.155, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* ..... 359  
*Maggioranza* ..... 180  
*Hanno votato sì* ..... 158  
*Hanno votato no* .. 201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 1.174.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO MORGANDO.** Signor Presidente, intervengo perché, come per il caso precedente, ritengo questo emendamento importante, anche se mi rendo conto che attiene ad un ragionamento di carattere molto generale. Abbiamo già incontrato un emendamento del genere circa un quarto d'ora fa. Ho presentato questa proposta perché, come ho già detto prima, ritenevo ci fossero alcune questioni che, pur essendo di carattere generale in tema di modifica della legge di contabilità e della legislazione di bilancio, valeva la pena di riprendere in questo provvedimento.

Spiego perché il mio emendamento 1.174 affronta un problema che ha queste caratteristiche. Ho sostenuto in Commissione — ma l'abbiamo sostenuto in molti — che il vero modo per controllare la spesa è fare previsioni corrette al momento degli stanziamenti e, quindi, creare le condizioni perché l'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi consenta al Parlamento di avere certezza di ciò che decide e degli effetti finanziari delle norme che approva.

Come facciamo ad avere certezza degli effetti finanziari delle norme che vengono approvate? Attraverso una corretta quantificazione degli oneri e attraverso una corretta individuazione delle modalità di copertura. Una corretta quantificazione degli oneri è assicurata soprattutto dalle relazioni tecniche che, in base alla legge 5 agosto 1978, n. 468, il Governo è obbligato a presentare per i provvedimenti di propria iniziativa. C'è, però, un dato che è in

qualche caso fisiologico e in qualche caso di costume: mi riferisco all'ampio ricorso — o all'eventualità che ciò avvenga — ad emendamenti di iniziativa parlamentare che vengono accolti dal Governo e che, una volta approvati, diventano legge.

Non c'è alcun obbligo oggi di redigere apposita relazione tecnica su questi emendamenti, perché non sono di iniziativa governativa e, quindi, possono essere presentati ed approvati senza che ci sia una certificazione sui loro risultati. È ben vero che, poi, nel concreto svolgersi della discussione parlamentare, all'interno, per esempio, delle Commissioni bilancio, che esaminano gli emendamenti ed esprimono parere, il Governo opera previsioni in termini generali: c'è una prassi parlamentare che aiuta in questo senso, ma non c'è dubbio che non esista una norma che lo sancisca. Allora, dal nostro punto di vista, sarebbe molto importante prevedere un ruolo più forte della Ragioneria generale dello Stato non nella verifica del raggiungimento dei tetti di spesa e, quindi, nella decisione di blocco delle spese stesse, ma nella costruzione di percorsi di previsione che rendano certi e corretti gli effetti delle norme che si approvano.

Come abbiamo detto molte volte, abbiamo bisogno di migliori relazioni tecniche per i provvedimenti di iniziativa governativa; secondo noi abbiamo bisogno anche di relazioni tecniche per gli emendamenti importanti di iniziativa parlamentare che vengono approvati perché il Governo esprime un parere favorevole.

Queste sono le ragioni per cui auspico l'approvazione del mio emendamento 1.174 da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

**ARNALDO MARIOTTI.** Signor Presidente, mi permetto di insistere su questo emendamento, il cui primo firmatario è il collega Morgando, perché va nella linea di rafforzare, attraverso la modifica del testo, l'applicazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Dobbiamo capirci: se il decreto-legge che oggi stiamo esaminando per convertirlo in legge serve per mettere sotto controllo la spesa, e non per espropriare il Parlamento — come noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere —, allora il Governo e la maggioranza non possono non accogliere questo emendamento; perché se noi avessimo per ogni testo di legge e per ogni provvedimento di iniziativa sia governativa sia parlamentare una corretta relazione tecnica, che preveda con certezza l'entità della spesa o delle entrate — quindi, la certezza della copertura finanziaria —, non ci sarebbe bisogno di interventi *a posteriori* da parte della Ragioneria generale dello Stato o del ministro dell'economia e delle finanze.

Mi sembra questo il punto, se veramente vogliamo fare, al di là di chi sta in maggioranza e di chi è all'opposizione, della gestione di un bilancio l'interesse generale di questo paese: io penso sia questo il compito. Pertanto, una legge che regola il bilancio dello Stato e la copertura delle leggi e dei provvedimenti non è di questa o di quella maggioranza, ma dell'intero paese e dell'intero Parlamento, per cui mi sembra che un rafforzamento — come prevede questa proposta emendativa — dovrebbe essere accolto senza nessun pregiudizio.

Vorrei ricordare un fatto che spesso avviene. Abbiamo ferme in Parlamento una serie di proposte di legge istitutive di nuove province; ebbene, queste proposte non vanno avanti perché ancora non abbiamo un aggiornamento della relazione tecnica. Allora, vorrei dire a tutti i colleghi, anche presentatori, sostenitori e sollecitatori di queste proposte, che è questo il momento di fissare un punto certo e darci una certezza del diritto, per cui ognuno sa che, di fronte ad un disegno di legge, la Ragioneria generale dello Stato è tenuta poi a presentare una relazione tecnica che preveda correttamente le entrate e le spese certe.

Credo che, se vogliamo veramente andare in direzione del rafforzamento dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, non si può non accettare un

emendamento come questo, così come mi è parso veramente singolare non avere accettato l'emendamento precedente, relativo alle entrate, perché dobbiamo certamente controllare la spesa, ma anche le variazioni rispetto alle previsioni delle entrate, dal momento che il « buco » in bilancio si crea o perché si spende di più, oppure perché vi sono minori entrate rispetto alle previsioni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

**LUIGI OLIVIERI.** Il mio intervento è volto a rafforzare (oltre che, ovviamente, a condividere) le osservazioni mosse finora sia da parte del primo firmatario sia da altri colleghi che sono intervenuti successivamente a sostegno di questo emendamento, che di per sé può sembrare secondario, ma non lo è, soprattutto per chi ha un po' di esperienza parlamentare — ovviamente, anche i neoeletti — e per chi ha avuto la possibilità di lavorare, o lavora, all'interno delle Commissioni di merito, in modo particolare nella Commissione bilancio.

Infatti, una delle critiche mosse, e soprattutto uno dei motivi che ritengono coloro che vogliono indagare le ragioni del deficit pubblico, è la « leggerezza » con la quale vengono più o meno accolti — o, talvolta, suggeriti addirittura dallo stesso Governo — emendamenti che aumentano la spesa proprio nell'ambito dell'approvazione delle varie leggi finanziarie che si sono succedute. Allora, se tale critica è più o meno vera — e noi di questo, ovviamente, abbiamo contezza —, non si capisce come mai l'emendamento in esame, che tende a dare certezza e, soprattutto, a coinvolgere una parte importante dell'amministrazione, quale la Ragioneria generale dello Stato (quindi, in buona sostanza, coloro che ci riferiscono, assieme al Ministero competente, lo stato dei conti del nostro paese), non debba essere accolto.

Cosa afferma questa proposta emendativa? In sostanza, propone di aggiungere,

all'attuale lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1, lettera *a*-bis), la quale recita che « La medesima relazione tecnica deve essere predisposta dal Governo per gli emendamenti di iniziativa parlamentare su cui intende esprimere parere favorevole ».

Voi sapete che una delle critiche che abbiamo mosso e che muoviamo al primo comma di questo articolato, relativo al decreto-legge, consiste nell'aver rilevato uno svilimento del ruolo del Parlamento rispetto all'esecutivo, in particolare con riferimento all'articolo 81, commi primo e quarto della Costituzione. Infatti, si tende a dare alla Ragioneria e al Ministero dell'economia e delle finanze un ruolo che, secondo noi, non debbono avere. Noi chiediamo che la spesa e gli emendamenti, anche di provenienza parlamentare, debbano essere corredati da una relazione tecnica: questa è una cartina di tornasole di assoluta importanza. A questa richiesta il Governo risponde negativamente; come mai vi è questa situazione? Perché avanzate delle critiche condivisibili e nel momento in cui vi proponiamo un emendamento come quello dell'onorevole Morgando — che noi condividiamo — dove viene data regolarità alla spesa ci rispondete in modo negativo?

GIANCARLO GIORGETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI, *Relatore*. Signor Presidente, debbo dire che, effettivamente, questo emendamento è affascinante, anche se continuo a ritenere che il parere debba essere contrario. Ciò, perché trovo quanto meno singolare che l'opposizione, dopo aver predicato nei precedenti emendamenti contro l'invadenza del potere del ragioniere generale dello Stato e degli organi burocratici contro i poteri del Parlamento, venga ora a proporci, di fatto, il riconoscimento del potere da parte del Ragioniere generale dello Stato di dichiarare l'ammissibilità o meno di emendamenti alla legge finanziaria; di questo, infatti, si tratterebbe nel momento in cui

per ogni emendamento venisse richiesta questa relazione. Faccio osservare che — come fanno sicuramente i colleghi che sono intervenuti — da parte del Presidente della Camera, coadiuvato dal presidente della Commissione bilancio, vi è una valutazione sulla ammissibilità degli emendamenti. Ovviamente, ogni emendamento deve essere compensato, quindi ritengo che una discussione su questo tema possa e dovrà essere svolta, magari nel prossimo futuro, nell'ambito della revisione complessiva del bilancio dello Stato. È un'idea questa che metto sul tavolo a beneficio dei colleghi; potrebbe anche essere opportuno che questa valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera possa essere coadiuvata, a richiesta, da apposite relazioni su qualche emendamento oggettivamente complesso e che presenti dei margini di discrezionalità. In caso contrario, con una procedura come quella prefigurata dall'emendamento si corre il rischio di andare nel senso esattamente opposto rispetto a quello per cui abbiamo lavorato in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 1.174, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti .....	367
Maggioranza .....	184
Hanno votato sì .....	164
Hanno votato no ..	203).

Prendo atto che l'onorevole Montecuoello non è riuscito a votare e che avrebbe espresso voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 1.152.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, prima di illustrare questo emendamento mi permetto soltanto una rapidissima battuta rispetto alle cose dette in precedenza dal presidente Giancarlo Giorgetti. Sono personalmente soddisfatto che il tema sia considerato meritevole di approfondimento. Ovviamente possiamo approfondire le modalità concrete di attuazione per evitare che si configuri una sorta di potere di veto della Ragioneria nei confronti di emendamenti di iniziativa parlamentare, ma mantenendo l'obiettivo della certezza nella quantificazione delle decisioni assunte dal Parlamento.

Voglio illustrare rapidamente gli emendamenti Morgando 1.152 e 1.53 che sono — diciamo così — assimilabile. L'obiettivo è quello di sopprimere la lettera *b*) del comma 1 o, in alternativa, il capoverso 6-*bis* della lettera *b*) del comma 1. Le ragioni sono quelle che abbiamo lungamente illustrato; in realtà, ci troviamo in presenza di una modifica della disciplina vigente che trova la sua ragion d'essere soltanto nell'introduzione di meccanismi che rafforzino il controllo governativo sul bilancio approvato dal Parlamento, perché non è che oggi non vi siano degli strumenti per il controllo della spesa.

Vorrei leggervi il comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 (legge vigente in materia): « Qualora, nel corso dell'attuazione di leggi, si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicati dalle medesime leggi (faccio presente che in tal caso le entrate ci sono) al fine della copertura finanziaria il ministro competente ne dà notizia tempestivamente al ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ». È una prassi assolutamente lineare e molto semplice, che, tra l'altro, prevede anche la possibilità di interventi di immediata urgenza che consentono di controllare i rischi sul piano contabile che possono derivare dagli sfondamenti. Faccio presente che il Governo dispone dello strumento della decretazione d'urgenza: può emanare decreti-legge e può benissimo coinvolgere il Parlamento nella veri-

fica degli effetti di leggi di spesa i cui tetti vengano sfondati attraverso la presentazione di un decreto-legge che ponga rimedio alle conseguenze negative manifestatesi. Sarà poi il Parlamento a valutare, in sede di conversione, la proposta del Governo e a prendere le decisioni conseguenti.

Probabilmente se si ricorresse alla decretazione d'urgenza, laddove la medesima assume effettivamente un certo significato (meno quando, attraverso il suddetto strumento, si intenda introdurre, come in questo caso, modifiche di carattere ordinamentale), forse sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, l'intervento del relatore a conclusione dell'esame dell'emendamento Morgando 1.174, si ricollega facilmente anche agli emendamenti Morgando 1.152 e 1.153 (penso, infatti, che il ragionamento sia simile) che si propongono l'obiettivo di sopprimere la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Mentre sosteniamo con forza che non è possibile, non è pensabile, non è democratico, né costituzionale che l'esecutivo si arroghi il diritto di assumere prerogative che, costituzionalmente, sono riservate al Parlamento, nel contempo non possiamo permettere che il relatore affermi di non capire il motivo per cui siamo d'accordo sul fatto che debba essere l'esecutivo o meglio l'amministrazione centrale della Ragioneria dello Stato a dire la propria sugli emendamenti presentati in sede parlamentare.

Le due cose sono assolutamente diverse: un conto è ragionare sulle prerogative del Parlamento, che vogliamo non solo conservare e rivendicare ma portare alle sue conseguenze di articolazione legislativa ed un conto è dire che non vi è un attento esame, da parte di chi è poi tenuto a gestire il bilancio (una volta approvato dal Parlamento) sugli emendamenti che in sede parlamentare vengono approvati.

Lo stesso discorso vale anche per i due emendamenti che tendono a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame poiché dalla suddetta lettera emerge un'invasione sostanziale delle competenze spettanti al nostro Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.

LAURA MARIA PENNACCHI. Signor Presidente, riprendendo le argomentazioni del collega Morgando chiediamo la soppressione di tale comma perché vi è una particolare gravità, aggiuntiva rispetto a quella di fondo del provvedimento in esame che mira a spostare la funzione legislativa sovrana del Parlamento, per quanto riguarda il bilancio, i suoi livelli e la sua composizione, dal Parlamento stesso, maggioranza e minoranza, all'esecutivo.

In questo caso, tuttavia, ci si riferisce alle spese obbligatorie, a quelle che concernono i diritti soggettivi dei cittadini. Il fatto che di ciò si tratti, non semplicemente dell'idea che vi sia qualche rimedio da cercare quando la spesa supera i livelli stanziati, si ritrova nella particolare solennità delle frasi usate. Si afferma infatti con particolare forza — fatto già contemplato nell'ordinamento e quindi del tutto pleonastico ripeterlo — che le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi.

Poiché questa implicazione è già contenuta nell'ordinamento, la solennità dell'espressione rende chiaro che si hanno di mira le spese obbligatorie, quelle cioè con ripercussioni fortissime sui diritti soggettivi, di cui la Costituzione prescrive l'assolutezza e l'effettività. Per questa ragione questo comma deve essere soppresso (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Grazie Presidente, intervengo per sostenere la soppressione del comma al nostro esame portando le stesse ragioni sostenute dal relatore, l'onorevole Giorgetti, cioè la volontà di salvaguardare le prerogative del Parlamento. Capisco la necessità di sostenere la posizione della maggioranza, ma non è possibile oscillare da un punto ad un altro. Con questo testo stiamo introducendo la provvisorietà delle leggi, creando una situazione tale da cancellare la certezza del diritto. Una legge che prevede una determinata normativa può essere bloccata da un momento all'altro non per un atto del Parlamento, ma per un atto del Governo, espropriando quindi la funzione legislativa delle Camere. Per questi motivi sosterrò fino in fondo questa battaglia auspicando un ripensamento da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. Intervengo per ribadire che il comma 1 alla lettera *b*) solleva determinati problemi — già messi in evidenza dai colleghi che mi hanno preceduto — oggetto anche di altri emendamenti. In particolare, il primo periodo della lettera *b*) del comma 1 prevede che « le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese abbiano effetto entro i limiti degli oneri finanziari ». Già questo periodo pone problemi riguardanti diritti soggettivi, che sarà oggetto di attenzione in altri emendamenti. Inoltre, il periodo successivo attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il potere di far venir meno i diritti soggettivi connessi alle leggi dello Stato attraverso l'accertamento del raggiunto limite di spesa delle leggi considerate. Si tratta di una norma del tutto inaccettabile, perché lede i diritti soggettivi e fornisce, inoltre, al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il potere di bloccare l'esercizio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 1.152, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	360
<i>Votanti</i> .....	359
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	180
<i>Hanno votato sì</i> .....	158
<i>Hanno votato no</i> ..	201).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 1.153, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	362
<i>Maggioranza</i> .....	182
<i>Hanno votato sì</i> .....	160
<i>Hanno votato no</i> ..	202).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Morgando 1.178 e Agostini 1.193.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO MORGANDO.** Con un emendamento precedente era già stata proposta la sostituzione dell'intero comma 1. Con gli identici emendamenti al nostro esame proponiamo la sostituzione del nuovo comma 6 *bis* introdotto all'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 dalla lettera *b*) del primo comma.

Il contenuto è analogo all'emendamento presentato precedentemente: anche l'emendamento Morgando 1.178 prevede, infatti, un meccanismo tendente non a fare in modo che il decreto del dirigente

della Ragioneria generale dello Stato abbia effetto di cessazione dell'efficacia delle leggi di spesa, ma che abbia, invece, effetto di blocco.

Vorrei ricordare quello che già abbiamo detto illustrando l'emendamento precedente. Con questo meccanismo il decreto dirigenziale — di cui tra l'altro è prevista la trasmissione alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato — blocca la gestione contabile sui capitoli interessati e impedisce che si faccia ricorso all'utilizzo dei fondi di riserva. In altre parole, si crea un periodo di tempo — qui si indicano 30 giorni, ma di questo si può discutere — in cui sono sospesi gli effetti delle leggi di spesa, così da consentire al Governo di assumere le iniziative parlamentari necessarie. Faccio presente che questo emendamento si colloca abbastanza bene, in modo sistematico, dopo il comma 6 dell'articolo 11-*ter* dell'attuale testo della legge n. 468 del 1978, perché viene prima del comma attuale — il comma 7 — che stabilisce che cosa devono fare il ministro e il Governo quando viene registrato lo scostamento. Quindi, si introduce un blocco degli effetti delle leggi di spesa, quando si registra lo scostamento, e nel comma successivo della legge n. 468 — che è quello attualmente vigente — si stabilisce che cosa deve fare il Governo per provvedere nel merito (ovviamente, nel periodo di tempo in cui l'effetto delle leggi di spesa è bloccato).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

**LUIGI OLIVIERI.** Signor Presidente, vorrei continuare la riflessione del collega Morgando a proposito degli identici emendamenti Morgando 1.178 e Agostini 1.193. Il problema è sempre quello: da un lato, condividere la necessità di intervenire sulle disposizioni che recano nuove e maggiori spese che non siano coperte; dall'altro, però, l'obiettivo è fare in modo che tutto questo avvenga non solo secondo la prassi parlamentare sinora conosciuta, ma anche conformemente al dettato costituzionale.

Qual è l'intento che si intende perseguire con la sostituzione dell'attuale capoverso 6-*bis* con il nuovo 6-*bis* del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del decreto-legge oggi al nostro esame? In buona sostanza si vuole fare in modo che, se nel corso della gestione del bilancio dello Stato vengono raggiunti i limiti delle autorizzazioni e, quindi, si rischia di incorrere in uno scostamento rispetto alla previsione di spesa del bilancio approvata in sede parlamentare, con decreto dirigenziale, che poi deve essere trasmesso alle Commissioni parlamentari — non ha importanza, come diceva il collega Morgando, che il termine sia di 30 giorni, può essere anche discusso — vi sia la possibilità di bloccare comunque la disposizione e di consentire all'esecutivo di assumere le iniziative parlamentari che permettano di far sì che il bilancio dello Stato, che è patrimonio dal punto di vista dell'approvazione e, quindi, del ragionamento complessivo del Parlamento, sia conseguente a questi presupposti. Non è affatto un meccanismo farraginoso, anzi rispetta e va nel senso degli obiettivi che si propone il Governo con questo decreto-legge, ma conserva la centralità del Parlamento sul bilancio dello Stato, che è prerogativa non solo parlamentare, ma anche costituzionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.

**LAURA MARIA PENNACCHI.** Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, non solo sposta il potere del Parlamento di deliberare sui livelli e sulla composizione del bilancio dal Parlamento stesso all'esecutivo, compiendo un'operazione molto grave dal punto di vista costituzionale-formale e dal punto di vista costituzionale-sostanziale della politica generale e dell'esercizio della democrazia, ma per come è stato scritto il provvedimento e successivamente corretto, attribuisce addirittura questo potere di sospensione della gestione (di cui non v'è traccia nella nostra Costituzione come attributo del Governo — lo ribadisco — non v'è

traccia in alcun articolo della Costituzione) all'esercizio di un decreto amministrativo affidato, peraltro, alla Ragioneria generale dello Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pennacchi...

**LAURA MARIA PENNACCHI.** In questo caso, si propone almeno una correzione di questo aspetto che — come ho già affermato — è molto grave (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

**PIETRO MAURANDI.** Signor Presidente, gli identici emendamenti a nostro esame sono l'evidente testimonianza che anche noi siamo interessati al controllo efficace della spesa pubblica. Tuttavia, la critica che rivolgiamo all'attuale stesura della lettera *b*) del comma 1 è la seguente: in realtà, si mette in piedi un meccanismo farraginoso che, oltre a sollevare i problemi evidenziati della collega Pennacchi nel corso del suo intervento — ossia si attribuisce un potere improprio alla Ragioneria dello Stato —, non si traduce in miglioramento del controllo della spesa pubblica.

Il nostro emendamento, quindi, stabilendo un blocco temporaneo di 30 giorni, nel corso dei quali il Governo ed il Parlamento possono assumere le iniziative legislative che si dovessero rendere opportune, riporta il controllo della spesa pubblica alla sede propria, ossia il Parlamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Morgando 1.178 e Agostini 1.193, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	382
<i>Votanti</i> .....	376
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	189
<i>Hanno votato sì</i> .....	161
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 1.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame prosegue sulla nostra linea di modifica della stesura attuale del comma *b*). In primo luogo, infatti, prevede la soppressione del primo periodo, vale a dire quello che stabilisce che le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari e, quindi, solleva problemi riguardanti i diritti soggettivi. In secondo luogo, chiede la sostituzione delle parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa (da parte della Ragioneria dello Stato) con le seguenti: è comunicata l'entità dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa.

In questo modo, si attribuisce alla Ragioneria dello Stato la funzione propria che è quella di rilevare e di comunicare l'entità dello scostamento e si evita di attribuire ad essa un potere improprio — come abbiamo dichiarato precedentemente —, vale a dire quello di accertare e, in conseguenza del primo periodo dell'attuale stesura, di bloccare le leggi in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento. Vorrei fare una brevissima rifles-

sione di carattere più generale. In Commissione abbiamo ricevuto un decreto-legge che, obiettivamente, era impresentabile. Devo riconoscere che alcuni emendamenti proposti dal relatore ed approvati dalla Commissione hanno modificato il significato complessivo del provvedimento e rendono il percorso un po' più rispettoso delle prerogative del Parlamento. Si tratta, dunque, di una cosa più seria.

Certo, il testo licenziato dalla Commissione continua ad avere i difetti di fondo che abbiamo denunciato e, pertanto, continua ad essere assolutamente insoddisfacente. Perciò, abbiamo mantenuto, e qui li sosteniamo, quegli emendamenti in grado di avvicinare il testo attuale a quello che noi vorremmo venisse approvato.

Più specificamente, l'emendamento Visco 1.33 si caratterizza, come ha ricordato il collega Maurandi, per puntare a far svolgere agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, segnatamente al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il suo compito specifico: quello di accertare l'andamento dei conti e di comunicare gli sfondamenti rendendo disponibili le relative informazioni al Parlamento ed al Governo per quel che riguarda l'assunzione delle determinazioni previste dalla legislazione vigente.

Perché l'emendamento in questione è importante? Lo è perché interviene sui due punti del testo che riteniamo particolarmente gravi: anzitutto, il primo periodo del comma *6-bis*, ai sensi del quale le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi, introduce un collegamento tra legislazione e contenuti finanziari che consideriamo improprio; in secondo luogo, come abbiamo già detto più volte, la nostra critica si appunta sulla disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti a decorrere dalla data di pubblicazione di un decreto dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato.

Questi sono i due elementi del comma *6-bis* (aggiunto all'articolo *11-ter* della

legge 5 agosto 1978, n. 468) che giudichiamo gravi e che intendiamo correggere votando a favore dell'emendamento Visco 1.33.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti .....</i>	<i>387</i>
<i>Maggioranza .....</i>	<i>194</i>
<i>Hanno votato sì .....</i>	<i>171</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>216).</i>

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Visco 1.34 e Morgando 1.173.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.

**LAURA MARIA PENNACCHI.** Signor Presidente, con l'emendamento Visco 1.34 chiediamo che sia inserita la specifica previsione dell'esclusione delle spese obbligatorie dall'ambito di applicazione della disposizione ed insistiamo sulla gravità di un provvedimento che sottrae il potere di decisione sul bilancio al Parlamento — una funzione fondamentale — e lo trasferisce all'esecutivo, introducendo un'innovazione sconosciuta alle democrazie moderne. In Germania, il ministro delle finanze esercita un potere di veto sui provvedimenti di spesa degli altri dicasteri, ma non ha la facoltà — né essa è attribuita all'esecutivo — di sospendere una decisione del Parlamento senza un previo dibattito parlamentare, senza un ritorno in Parlamento dei provvedimenti che vengono in rilievo.

In questo modo, il Parlamento italiano non approverà più, già da quest'anno, un bilancio determinato, determinabile e identificabile, ma una delega in bianco al Governo, in particolare al ministro del-

l'economia. Il procedimento di bilancio diventa, così, meramente fittizio e risulta vanificata la natura programmatica degli strumenti finanziari, con grave nocimento per le funzioni e le prerogative non solo della minoranza, ma anche della maggioranza (ecco come si spiegano le preoccupazioni nutrite anche da tanti colleghi della maggioranza).

Vedete, si può sostenere che la legge di bilancio venga modificata; mi riferisco alla legge n.468, che, con questo provvedimento, viene modificata con decreto e che richiederebbe, invece, misure di rinforzo per la sua modifica (si tratta, infatti, di una legge di costituzionalizzazione del bilancio); si può sostenere — noi lo sosteniamo — che sia necessario modificarla, ma anche questa modifica deve essere dibattuta, sostenuta, argomentata e deliberata per via parlamentare. L'articolo 81 della Costituzione, del quale qui si pretenderebbe una realizzazione, non c'entra niente con questo provvedimento, anche perché l'articolo 81 della Costituzione prescrive un obbligo di copertura *ex ante*, non un posticcio rimedio *ex post, a posteriori*. Comunque, la nostra Costituzione non prevede da nessuna parte l'attribuzione di un autonomo potere di manomissione del bilancio al Governo.

L'altra ragione molto grave è quella di cui discutevamo poc'anzi, cioè il fatto che tutte le spese obbligatorie, che hanno quindi attinenza con i diritti soggettivi, di cui la Costituzione sancisce l'assolutezza e l'effettività, vengono di fatto — anche queste — sottoposte ad una specie di retrocessione, in uno stato di sottoposizione permanente ad una clausola di sospensione. È assai probabile che tutto questo non verrà messo in atto, ma perché allora in questa legge si attribuisce questa sorta di realtà apparente ai diritti soggettivi, configurandoli come sottoposti in via permanente ad una clausola sospensiva? Con questo noi stiamo facendo non solo qualcosa di incostituzionale, ma stiamo regredendo ad una situazione antecedente alla Costituzione repubblicana, che invece attribuisce caratteristica di diritti universali anche ai diritti di cittadinanza. Essa, in-

fatti, rappresenta la sua straordinaria novità — allora, quando fu varata ed oggi, nell'attualità del mondo moderno — proprio perché configura anche i diritti di cittadinanza (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà. Ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.

**LUIGI OLIVIERI.** Signor Presidente, intervengo rapidamente perché la collega Pennacchi ha già motivato l'importanza di questo emendamento Visco 1.34 e del successivo Morgando 1.173. In buona sostanza, noi abbiamo l'avuto la possibilità di confrontarci in discussione generale proprio su questa questione, ossia se questo decreto-legge andava ad incidere o meno anche sulle spese obbligatorie. Il relatore, in replica e nella relazione introduttiva, e anche il Governo hanno avuto modo di ribadire che le spese obbligatorie non sarebbe però state toccate dal provvedimento in essere. Ma allora delle due l'una: perché noi dobbiamo fidarci della vostra parola quando si potrebbe metterlo per legge accettando questa piccola modifica emendativa? Effettivamente, non possiamo permettere che le spese obbligatorie — per capirci mi riferisco a stipendi, pensioni e quant'altro di simile — siano soggette all'impegno verbale assunto dal Governo e dal relatore di maggioranza su questo decreto legge in Assemblea. Noi vogliamo che venga sancito per legge. La vostra buona volontà sarà verificata solo dal fatto che voi accettate di votare questi emendamenti. Se non accetterete questo vuol dire che voi avete delle riserve mentali.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO MORGANDO.** Signor Presidente, abbiamo due emendamenti aventi testo identico — uno dei quale

anche a mia firma —, che, come veniva già ricordato, puntano a chiarire i contenuti del primo periodo del nuovo capoverso 6-bis.

In effetti, credo che abbia ragione la collega Pennacchi. L'attuale testo del primo periodo, che prevede un effetto entro i limiti degli oneri finanziari delle maggiori spese previste dalle norme, rischia di essere una previsione impraticabile, in particolare per quel che riguarda le spese che hanno natura obbligatoria, cioè quelle che derivano dalla costituzione di diritti soggettivi in capo ai dipendenti dello Stato o ai cittadini fruitori di prestazioni pubbliche garantite dalla legge.

A nostro avviso sembra importante sancire che le disposizioni, che hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti dai provvedimenti legislativi, siano soltanto quelle che comportano spese di natura discrezionale, mentre rimane fermo l'obbligo da parte dello Stato di provvedere diversamente nel caso in cui ci si trovi di fronte a spese di carattere obbligatorio. Il provvedere diversamente è il percorso stabilito dalla legge, cioè il Governo promuove le necessarie iniziative parlamentari che possano modificare le normative vigenti, determinando, quindi, il venire meno dell'obbligo della spesa oppure l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura di quei capitoli.

In questo caso, ovviamente, deve rimanere salva la possibilità di operare in via transitoria con il prelevamento dal fondo di riserva da parte del ministro dell'economia. A noi questo sembra un meccanismo più serio, più corretto e più rispettoso delle diverse tipologie di spesa dello Stato e di diritti che derivano in capo ai cittadini da parte delle differenze di tipo di spesa dello Stato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Visco 1.34 e Morgando 1.173, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	383
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	192
<i>Hanno votato sì</i> .....	170
<i>Hanno votato no</i> ..	213).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 1.35.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. L'emendamento Visco 1.35 rappresenta un'integrazione al primo periodo del capoverso 6-bis. Fermo restando che siamo contrari — come abbiamo già sottolineato in occasione di precedenti emendamenti — al primo capoverso, tuttavia riteniamo che, permanendo l'attuale stesura di quel capoverso, anziché fare riferimento agli oneri finanziari previsti nei provvedimenti legislativi in modo generico sia più corretto ed efficace fare riferimento agli oneri così come sono quantificati nella relazione tecnica. Non comprendiamo perché un emendamento di questo tipo, che specifica meglio il luogo nel quale individuare con precisione gli oneri finanziari, non possa essere accolto dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente soltanto per dire che sono d'accordo con i ragionamenti del collega Maurandi. Del resto, una modifica simile è contenuta nel mio successivo emendamento 1.176. Nella nostra discussione, ma anche nella logica delle cose, stiamo attribuendo un ruolo sempre più importante alle relazioni tecniche e questo avviene anche normalmente nei lavori della Commissione bilancio. Le relazioni tecniche sono l'elemento fonda-

mentale di certezza della quantificazione della spesa e, quindi, sono l'elemento centrale su cui si basa la previsione della stessa.

Allora, ribadire che il riferimento è alla spesa così come quantificata dalla relazione tecnica, potrebbe anche sembrare superfluo, ma ci sembra un elemento rafforzativo del ragionamento che stiamo svolgendo e, quindi, di una strategia di controllo della spesa adeguata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i> .....	385
<i>Maggioranza</i> .....	193
<i>Hanno votato sì</i> .....	170
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 1.176.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, la prima parte di questo emendamento è simile al contenuto dell'emendamento Visco 1.35 appena votato e, pertanto, avendo già espresso il mio pensiero a tal proposito, non mi soffermo su tale questione.

La seconda parte pone invece in evidenza due elementi che ritengo essere importanti; il primo, di contenuto tecnico, è il seguente: quando si parla di spese previste da provvedimenti legislativi, si fa riferimento a spese che poi vengono trasferite nel bilancio dello Stato attraverso l'imputazione delle stesse a diverse unità previsionali di base. La spesa prevista per raggiungere un certo obiettivo può essere

gestita, anzi, ordinariamente è gestita, da una pluralità di centri di responsabilità e, quindi, l'ammontare complessivo della spesa stessa viene attribuito alle diverse unità previsionali di base corrispondenti in maniera da renderla concretamente operativa. Pertanto, la verifica del raggiungimento dei livelli di autorizzazione di spesa previsti rappresenta, in realtà, un'operazione che fa riferimento alle diverse unità previsionali di base nelle quali è articolata e distribuita una data spesa. Pertanto, sembra a noi più opportuno prevedere, come proponiamo nel testo del nostro emendamento, non solo che il decreto sia adottato dal ministro dell'economia (e che non sia certo un decreto dirigenziale, ma di questo abbiamo parlato più volte) ma anche che esso individui le unità previsionali di base che raggiungono i limiti di spesa; ciò consentirebbe una più puntuale valutazione, nonché una più puntuale registrazione delle ragioni che hanno determinato lo sfondamento (ragioni che, tra l'altro, prevediamo debbano essere evidenziate in apposite relazioni al Parlamento), favorendo un'adozione più puntuale e mirata dei necessari provvedimenti.

La seconda modifica proposta da questo emendamento ribadisce semplicemente un'argomentazione già svolta in più occasioni nel corso di questo dibattito: si prevede che le disposizioni di spesa, quando sia verificato il raggiungimento del tetto, non cessino di avere efficacia — individuiamo infatti in questo modo di procedere un'impropria attribuzione, all'amministrazione, di una competenza, quella di decidere la cessazione di efficacia di un provvedimento, che è, invece, parlamentare —, bensì si suggerisce che restino sospese le disposizioni recanti le autorizzazioni in attesa che il Parlamento provveda. Ripeto, si tratta semplicemente di ribadire una proposta che è stata avanzata in modi diversi, forme diverse, condizioni diverse in più emendamenti; ciò, tra l'altro, sottolinea l'importanza che attribuiamo a tale questione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.

**LAURA MARIA PENNACCHI.** Signor Presidente, quando insistiamo sul fatto che vi è un esproprio dei poteri del Parlamento e l'attribuzione di una delega in bianco al Governo sul bilancio, lo facciamo anche in relazione al fatto che con questo provvedimento non viene precisato nulla in merito all'entità degli scostamenti, alle unità previsionali rispetto alle quali gli stessi scostamenti si stiano verificando ed alla loro natura. Per questo motivo, con il precedente emendamento e con l'emendamento Morgando 1.176 chiediamo il ricorso ad una quantificazione nella relazione tecnica. Non vorrei che il rifiuto dell'accoglimento di questa parte dell'emendamento in esame stia a significare semplicemente la volontà di continuare in un «andazzo» che abbiamo già visto molto spesso operare: infatti, anche con riferimento a provvedimenti enormemente importanti, le relazioni tecniche o non sono state addirittura presentate oppure sono state presentate in modo approssimativo ed hanno richiesto successivi approfondimenti e verifiche. Valga per tutte, ad esempio, la relazione tecnica tardivamente presentata sulla delega previdenziale che ha dimostrato l'enorme costo dell'esercizio di quella delega. Potrei citare altri casi come la delega fiscale che è forse il caso più macroscopico.

Il problema decisivo riguarda questa mancanza di definizione. Parliamo di delega in bianco perché con questo provvedimento si attribuisce un potere di sospensione dell'efficacia (per questo è molto utile la seconda parte della correzione che l'emendamento Morgando 1.176 introduce) di tutte le leggi che possono produrre scostamenti di spesa, senza indicare le unità previsionali rispetto a cui essi si sarebbero verificati e l'entità degli stessi.

Per questa ragione, gli emendamenti in esame tentano di apportare correzioni significative in merito agli aspetti più macroscopicamente sbagliati del provvedimento stesso. Alcune correzioni sono state

già apportate ma non sono sufficienti; soprattutto, non sono sufficienti a rimettere in carreggiata questo esproprio dei poteri del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, condividiamo l'emendamento Morgando 1.176 perché fra i rischi ed i molti effetti negativi che possono derivare da questo decreto-legge vi è anche quello che, in presenza di uno sfondamento dei tetti di spesa dei singoli provvedimenti legislativi, si proceda a tagli generici, indiscriminati ed errati. Il richiamo alla necessità che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze individui le unità previsionali di base che hanno raggiunto i predetti limiti di spesa ci sembra un modo per rendere efficace e preciso il controllo della spesa pubblica.

Siamo anche d'accordo sul fatto che le disposizioni che si rileva abbiano sfondato i tetti di spesa o le previsioni prestabilite non debbano venire meno, ma debbano essere temporaneamente sospese fino all'adeguamento degli stanziamenti. Pertanto, anche a nostro avviso, l'emendamento Morgando 1. 176 rientra in una logica di correzione importante e profonda che è necessario apportare al contenuto di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere un'ulteriore considerazione che può sembrare una fuga in avanti, ma che invece la dice lunga sulla bontà delle proposte emendative che mano mano stiamo avanzando e che, purtroppo, trovano un muro assoluto da parte della maggioranza. Dico ciò perché tra non molto saremo chiamati a pronunciarci sugli emendamenti Agostini 1.43 e Pen-

nacchi 1.44, sui quali inizialmente sia il relatore sia il Governo avevano espresso un parere contrario e rispetto ai quali questa mattina, all'inizio dei nostri lavori, vi è stato un cambiamento di opinione.

Richiamo questi due emendamenti che andremo a discutere successivamente perché rientrano nella logica del ragionamento che stiamo facendo...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, credo che l'emendamento in esame non disconosca l'esigenza posta dal Governo e dalla maggioranza, ma miri ad individuare precisamente l'unità di previsione di base che ha superato le previsioni di bilancio. Ciò per evitare che vi sia un blocco indiscriminato di tutta la legge in questione. Una volta individuato il superamento del tetto di spesa, si sospende la validità in attesa che il Parlamento, o il Governo attraverso un decreto d'urgenza, torni a rimpinguare il capitolo stesso che ha raggiunto il tetto di spesa. Mi pare un emendamento che va nella direzione auspicata dal Governo di mettere sotto controllo la spesa pubblica ma, nello stesso tempo, salvaguardando le disposizioni particolari delle leggi e le prerogative del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, non è in discussione la necessità di avere un controllo stringente sulla spesa pubblica e sulla gestione del bilancio, né è in discussione la necessità di garantire trasparenza al contenimento della spesa. Il decreto-legge in esame è davvero un mostro giuridico perché procede su una strada intrapresa da molto tempo dal

Governo Berlusconi: quella della spoliamento del Parlamento dei suoi poteri.

Stiamo discutendo con grande indifferenza di un provvedimento importante. Vedo distratto non soltanto il sottosegretario, ma molti autorevoli colleghi che dovrebbero avere, invece, preoccupazione per i poteri di questa Camera. Questo Parlamento, probabilmente, si troverà da qui a qualche mese a non dover discutere di niente perché abbiamo attestato tutte le competenze, da un lato, all'esecutivo e, molto più spesso, al ministro dell'economia. In questo caso si va ancora oltre: si va ad accentuare la burocratizzazione e ad attestare finanche ad autorevoli burocrati, come il tesoriere generale dello Stato, una competenza specificamente attribuita da un lato all'esecutivo e, dall'altro, al Parlamento.

Vi invito a riflettere perché gli emendamenti proposti dal gruppo della Margherita e dal gruppo dei DS mirano a correggere le distorsioni più macroscopiche. Credo sia un dovere del parlamentare correggere un provvedimento che — ripeto — va contro ogni dettato costituzionale e tende a trasformare la nostra Carta fondamentale procedendo sulla strada di chi vuole realizzare una Costituzione materiale diversa dalla Costituzione scritta in maniera così forte ed autorevole dai padri costituenti (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 1.176, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti .....	397
Maggioranza .....	199
Hanno votato sì .....	179
Hanno votato no ..	218).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.185.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Come ho già detto prima mi rendo conto che vi sono diversi tipi di emendamenti. Vorrei invitare i colleghi della Commissione bilancio e la maggioranza a riflettere su questo emendamento che mi pare molto serio, non solo perché presentato dal collega Boccia. Il relatore ci ha annunciato l'accoglimento di emendamenti volti a sopprimere tutta la seconda parte del capoverso 6-bis.

Rimane in vigore soltanto la prima parte, che introduce i limiti degli oneri finanziari come limiti di operatività delle leggi — al riguardo abbiamo presentato emendamenti modificativi, ma il testo è rimasto così — e che prevede che il dirigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato certifichi l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.

L'emendamento Boccia 1.185 ridisegna in modo a mio avviso più organico il meccanismo, trasformando più opportunamente il ruolo del decreto dirigenziale da ruolo di accertamento dei raggiunti limiti di spesa a ruolo di certificazione dei raggiunti limiti di spesa, lasciando aperta l'attuazione del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 per quel che riguarda l'iniziativa del ministro dell'economia e delle finanze per l'assunzione in Parlamento dei relativi provvedimenti correttivi.

Qualora si approvasse l'emendamento Boccia, il capoverso 6-bis della lettera b) del comma 1, diventerebbe un capoverso scritto abbastanza bene, nel quale: rimane il fatto che le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto nei limiti degli oneri finanziari; si prevede che il raggiungimento di questi limiti venga certificato dal decreto del dirigente della Ragioneria generale; conseguentemente si prevede che venga attuato quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 che disciplina le modalità